



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 31/SG/VN/DPRS/AD/ml-13

Roma, 16 maggio 2013

Egregio Consigliere,

Le scrivo in merito alle problematiche applicative poste dal D. lgs n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

In via generale, occorre rilevare che la norma in oggetto non prevede, in via espressa, un regime transitorio di entrata in vigore delle disposizioni ivi previste in relazione alle nuove ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi presso le PA e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Ciò, di fatto, incide su situazioni consolidate, nel pieno rispetto del quadro legislativo allora vigente, prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Si ritiene che, in ossequio ad un principio generale del nostro ordinamento per cui *tempus regit actum*, le nuove ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi previste dal citato decreto legislativo n. 39/2013 non operano in relazione agli incarichi ed alle cariche già ricoperte o conferite alla data di entrata in vigore del decreto stesso, trovando invece applicazione solo in relazione agli incarichi ed alle cariche ricoperte o conferite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Una ulteriore problematica riguarda poi l'evidente contrasto tra quanto previsto dall'art. 4 del dl n. 95/2012 che impone alla Pa, titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, di nominare propri dipendenti nei Cda delle società partecipate e le nuove previsioni di incompatibilità previste dall'art. 9 del D. Lgs. 39/2013.

Il citato art. 9 prevede infatti che gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali nelle PA, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

Non è possibile, dunque, alla luce di tale previsione, nominare propri dirigenti nei Cda delle società partecipate.

E' evidente, dunque, il contrasto fra le disposizioni in oggetto posto che, ovviamente, le PA nella individuazione dei dipendenti che andranno a costituire il Cda della società, in ossequio all'art. 4 del dl n.95/2012, scelgono, di norma, propri dirigenti o dipendenti facenti funzioni dirigenziali, in ragione della competenza e professionalità richiesta per ricoprire tali incarichi.



E tale contrasto non può risolversi nella sommaria previsione che in luogo dei CdA possa nominarsi esclusivamente l'amministratore unico, in quanto ciò determinerebbe una ingiustificata e surrettizia compressione dell'autonomia di scelta dei modelli gestionali societari, disciplinati dal codice civile, con incidenze notevoli sulla *governance* e sui rapporti societari.

Si ritiene dunque assolutamente necessario chiarire le modalità di coordinamento fra le citate disposizioni, al fine di consentirne la corretta applicazione da parte delle Amministrazioni.

Una ulteriore problematica riguarda, poi, il rinnovo degli incarichi di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico; il comma 2 dell'art. 7 del decreto in oggetto prevede infatti che a coloro che nell'anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti "gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione." (lett. d).

Tale previsione non appare del tutto chiara nelle *ratio* in quanto, interpretata restrittivamente non sembra permettere ai presidenti o amministratori delegati uscenti di essere riconfermati nei rispettivi consigli, anche se hanno ottenuto buoni risultati in termini di gestione ovvero hanno avviato delicate operazioni societarie che necessitano di una certa continuità di gestione.

Tra l'altro, la norma, escludendo la possibilità di rinnovo, sembra imporre una riduzione della libertà statutaria prevista invece dall'articolo 2385 c.c..

Sembrerebbe potersi ritenere, dunque, che, verosimilmente, la norma consente, alla scadenza, solamente di rinnovare le cariche all'interno della stessa società, se previsto negli statuti, ma non di ricoprire gli incarichi di presidente o AD in società diverse; controllate dai medesimi enti.

Stante la rilevanza delle questioni prospettate ed il consistente apparato sanzionatorio connesso al conferimento ed allo svolgimento di incarichi in violazione delle citate disposizioni, si chiede dunque a codesto Ministero di voler fornire il proprio orientamento in merito.

Ringraziando anticipatamente, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Veronica Nicotra

Cons. Antonio Naddeo
Capo Dipartimento
Dipartimento Funzione Pubblica
C.so Vittorio Emanuele II, 116
00187 Roma

e p.c. Antonella Bianconi
Segretario Generale CIVIT
P.zza Augusto Imperatore n. 32
00187 ROMA